

# Allineate le spese per i nuovi procedimenti di separazione e divorzio

## Leggi speciali

### Minori non accompagnati: prevista l'esenzione per l'apertura delle tutele

Non solo modifiche al procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie. Il decreto legislativo 164/2024, correttivo della riforma Cartabia della giustizia civile (decreto legislativo 149/2022), interviene anche con misure puntuali su alcune leggi speciali. A partire da un pacchetto di novità per le spese di giustizia, contenuto in alcune modifiche al testo unico (Dpr 115/2002).

Intanto, si introduce l'articolo 8-bis che riguarda i procedimenti civili dei qualsiasi parte il Pm, prevedendo come il regime delle spese di giustizia sia quello generale dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato. Vengono poi inseriti i procedimenti su domanda congiunta di separazione, divorzio e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio tra quelli che scontano il contributo unificato di 43 euro, mentre per i procedimenti contenziosi si prevede il contributo di 98 euro.

Sempre al Dpr 115/2002 viene aggiunto il nuovo Titolo V-bis al fine di dettare una disciplina specifica per i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati. Per questi procedimenti si prevede l'esenzione dalle spese, dato che non potrebbero essere oggetto di recupero nei confronti dei mi-

nori, che si trovano soli e in difficoltà.

Il decreto correttivo abroga poi l'articolo 5, comma 5, della legge sul divorzio (898/1970), che attribuiva al Pm il potere di impugnare le sentenze limitatamente agli interessi patrimoniali dei minori, dato che questa possibilità è stata recepita nell'articolo 473-bis.47 del Codice di procedura civile.

Si interviene poi sulla legge 184/1983 (diritto del minore a una famiglia) per chiarire che è competente il giudice tutelare a verificare l'andamento del programma di assistenza dei minori inseriti in comunità o istituti. Nel caso di minore affidato al servizio sociale, si prevede che a questo possa dare indicazioni, oltre ai genitori, al minore, al curatore e al curatore speciale, anche il collocatario.

Viene modificato il decreto legislativo 150/2011 nella parte relativa ai procedimenti in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, prevedendo come anche questi siano regolati dal rito unificato in materia di stato delle persone, dei minorenni e delle famiglie.

Infine, si interviene sull'articolo 21 della riforma Cartabia che ha attribuito ai notai compiti di volontaria giurisdizione. Si specifica che, nel caso in cui l'atto preveda il pagamento di un corrispettivo a favore di un minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio deve stabilire il modo di reimpiego dei capitali riscossi, a tutela del minore o del soggetto sottoposto a protezione. Viene anche prevista la comunicazione al notaio dell'impugnazione, della revoca o della modifica dell'autorizzazione del giudice.